

## Proposte di modifiche allo Statuto

### Artt. 6 – 7 - 8

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p><b>Art. 6 Organi dell'Università</b></p> <p>Sono organi dell'Università: il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il Direttore generale.</p>	<p><b>Art. 6 Organi dell'Università</b></p> <p>Sono organi dell'Università: il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il Direttore generale.</p> <p><b>Sono organi ausiliari: il Comitato Unico di Garanzia e la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo.</b></p>
<p><b>Art. 7 Il Rettore</b></p> <p>1. Il Rettore: i. ha la rappresentanza legale dell'Università; ii. è titolare delle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; iii. ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1 ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del Direttore generale; di iniziativa dei procedimenti disciplinari nonché di irrogazione dei provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.</p> <p>2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o presso altre Università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università, con conseguente spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.</p> <p>3. L'elezione del Rettore è promossa dal Decano, il quale fissa la data di convocazione del corpo elettorale, convocazione che deve ricadere nell'arco temporale compreso tra il 150°</p>	<p><b>Art. 7 Il Rettore</b></p> <p>1. Il Rettore: i. ha la rappresentanza legale dell'Università; ii. è titolare delle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; iii. ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1 ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del Direttore generale; di iniziativa dei procedimenti disciplinari nonché di irrogazione dei provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.</p> <p>2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari, <b>in possesso di alto profilo scientifico e di esperienza gestionale</b>, in servizio presso <del>le l'Università o presso altre</del> Università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università, con conseguente spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.</p> <p>3. L'elezione del Rettore è promossa dal Decano, il quale fissa la data di convocazione del corpo elettorale, convocazione che deve</p>

e il 90° giorno precedente la conclusione del mandato del Rettore in carica. Almeno 90 giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano emana un avviso per la presentazione delle candidature. Almeno 60 giorni prima della data delle elezioni i candidati per l'elezione alla carica di Rettore devono far pervenire al Decano il proprio curriculum ed il programma elettorale. Non sono ammesse candidature al di fuori del periodo di tempo previsto nell'avviso anzidetto. Il Regolamento elettorale di Ateneo prevede le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, si applicano le disposizioni del comma precedente tranne per il termine di convocazione, fissato in 120 giorni successivi alla cessazione stessa.

4. Il Corpo elettorale per l'elezione del Rettore è composto dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti. I professori e i ricercatori partecipano tutti alla consultazione; il personale tecnico amministrativo partecipa alla consultazione tramite i componenti del Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario di cui all'art. 10, comma 10 del presente Statuto; gli studenti partecipano alla votazione tramite i componenti delle Commissioni paritetiche e i loro rappresentanti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione.

5. Per l'elezione del Rettore i voti espressi dagli aventi diritto sono pesati secondo il seguente criterio: a) ogni voto dei professori ordinari ed associati vale un voto; b) ogni voto dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato vale 0,6 voti; c) ogni voto dei componenti del Comitato partecipativo del personale tecnico amministrativo vale due voti; d) ogni voto degli studenti membri delle Commissioni paritetiche e dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione vale 0,5 voti.

6. È eletto Rettore chi consegue la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; se, dopo due turni di votazione, nessun candidato ha conseguito la maggioranza, si procede ad un terzo turno di votazione, nel quale sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti; nel turno di ballottaggio è eletto Rettore colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi. Il Rettore è proclamato dal Decano ed è nominato con decreto del Ministro competente.

ricadere nell'arco temporale compreso tra il 150° e il 90° giorno precedente la conclusione del mandato del Rettore in carica. Almeno 90 giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano emana un avviso per la presentazione delle candidature. Almeno 60 giorni prima della data delle elezioni i candidati per l'elezione alla carica di Rettore devono far pervenire al Decano il proprio curriculum ed il programma elettorale. Non sono ammesse candidature al di fuori del periodo di tempo previsto nell'avviso anzidetto. Il Regolamento elettorale di Ateneo prevede le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, si applicano le disposizioni del comma precedente tranne per il termine di convocazione, fissato in 120 giorni successivi alla cessazione stessa.

4. Il Corpo elettorale per l'elezione del Rettore è composto dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dal personale tecnico amministrativo **a tempo determinato e indeterminato (compresi i Dirigenti e i Collaboratori esperti linguistici)** e dagli studenti. I professori, e i ricercatori **e il personale tecnico amministrativo** partecipano tutti alla consultazione; ~~il personale tecnico amministrativo partecipa alla consultazione tramite i componenti del Comitato partecipativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario di cui all'art. 10, comma 10 del presente Statuto;~~ gli studenti partecipano alla votazione tramite i componenti delle Commissioni paritetiche e i loro rappresentanti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione.

5. Per l'elezione del Rettore i voti espressi dagli aventi diritto sono pesati secondo il seguente criterio: a) ogni voto dei professori ordinari ed associati vale un voto; b) ogni voto dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato vale 0,6 voti; c) ogni voto ~~dei componenti del Comitato partecipativo del personale tecnico amministrativo vale due voti;~~ **0,6 voti due voti;** d) ogni voto degli studenti membri delle Commissioni paritetiche e dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione vale 0,5 voti.

6. È eletto Rettore chi consegue la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; se, dopo due turni di votazione, nessun candidato ha conseguito la maggioranza, si procede ad un terzo turno di votazione, nel quale sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti; nel turno di ballottaggio è eletto Rettore colui che consegue la maggioranza dei

<p>7. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.</p> <p>8. Il Rettore designa il Prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento, e inoltre esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale.</p> <p>9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi anche di Prorettori e di Delegati, da lui prescelti nell'ambito dell'Università, e nominati con decreto che ne precisa le deleghe. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori e i Delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, ed essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.</p> <p>10. In caso di necessità e urgenza, il Rettore può adottare con adeguata motivazione, sotto forma di decreti immediatamente esecutivi, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti saranno tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti prodotti, salva diversa valutazione dell'organo competente.</p> <p>11. Il Rettore istituisce il Comitato Unico di Garanzia nelle forme e nei modi previsti dalla legge.</p> <p>12. Il Rettore può istituire, con proprio decreto, un Comitato dei sostenitori. A tale Comitato possono partecipare persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività istituzionale dell'Università anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.</p> <p>13. Il Rettore nomina con proprio decreto il Comitato partecipativo degli studenti, con lo scopo di favorire il confronto sulle problematiche riguardanti i servizi agli studenti, il diritto allo studio, l'offerta didattica dell'Ateneo. Tale Comitato è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, nonché da un componente di ciascuna Commissione paritetica; il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi.</p> <p>14. Il Rettore nomina il Comitato per lo sport universitario di cui alla legge 394 del 1977. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento sono definite dal Regolamento generale d'Ateneo.</p>	<p>voti validi espressi. Il Rettore è proclamato dal Decano ed è nominato con decreto del Ministro competente.</p> <p>7. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.</p> <p>8. Il Rettore designa il Prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento, e inoltre esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale.</p> <p>9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi anche di Prorettori e di Delegati <b>in un numero massimo di 5</b>, da lui prescelti nell'ambito dell'Università, e nominati con decreto che ne precisa le deleghe. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori e i Delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, ed essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.</p> <p>10. In caso di necessità e urgenza, il Rettore può adottare con adeguata motivazione, sotto forma di decreti immediatamente esecutivi, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti saranno tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti prodotti, salva diversa valutazione dell'organo competente.</p> <p>11. Il Rettore istituisce il Comitato Unico di Garanzia nelle forme e nei modi previsti dalla legge.</p> <p>12. Il Rettore può istituire, con proprio decreto, un Comitato dei sostenitori. A tale Comitato possono partecipare persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività istituzionale dell'Università anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.</p> <p>13. Il Rettore nomina con proprio decreto il Comitato partecipativo degli studenti, con lo scopo di favorire il confronto sulle problematiche riguardanti i servizi agli studenti, il diritto allo studio, l'offerta didattica dell'Ateneo. Tale Comitato è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, nonché da un componente di ciascuna Commissione paritetica; il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi.</p> <p><b>13 bis. Il Rettore nomina con proprio decreto</b></p>
--	---

<p>15. Ogni anno il Rettore propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione d'Ateneo, la valutazione dei risultati inerenti l'attività del Direttore generale, ai fini dell'attribuzione degli emolumenti previsti dalle norme vigenti.</p>	<p><b>la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo.</b></p> <p>14. Il Rettore nomina il Comitato per lo sport universitario di cui alla legge 394 del 1977. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento sono definite dal Regolamento generale d'Ateneo.</p> <p>15. Ogni anno il Rettore propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione d'Ateneo, la valutazione dei risultati inerenti l'attività del Direttore generale, ai fini dell'attribuzione degli emolumenti previsti dalle norme vigenti.</p>
<p><b>Art. 8 Il Senato accademico</b></p> <p>1. Il Senato accademico: a)approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento generale di Ateneo; b)formula le proposte e i pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, strutture di coordinamento per l'attività didattica; c)esprime il parere obbligatorio sui bilanci di previsione annuale e triennale, e sul conto consuntivo dell'Università. d)approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i Regolamenti, compresi quelli di</p> <p>Allegato al D.R. n. 68 del 2 dicembre 2011 7 competenza dei Dipartimenti e delle strutture di coordinamento per l'attività didattica, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico; e)svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di coordinamento per l'attività didattica; f)con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, propone al corpo elettorale l'eventuale mozione di sfiducia al Rettore, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 2. Il Senato accademico esprime il parere sulle proposte di costituzione o partecipazione dell'Università a Centri interuniversitari, Consorzi, Fondazioni o Associazioni, nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti all'attività didattica, anche nell'ottica dell'internazionalizzazione. 3. Il Senato accademico può istituire Commissioni o Consulte su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunità accademica. 4. Il Senato accademico delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, le</p>	<p><b>Art. 8 Il Senato accademico</b></p> <p>1. Il Senato accademico: a)approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento generale di Ateneo; b)formula le proposte e i pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, strutture di coordinamento per l'attività didattica; c)esprime il parere obbligatorio sui bilanci di previsione annuale e triennale, e sul conto consuntivo dell'Università. d)approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i Regolamenti, compresi quelli di</p> <p>Allegato al D.R. n. 68 del 2 dicembre 2011 7 competenza dei Dipartimenti e delle strutture di coordinamento per l'attività didattica, in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico; e)svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di coordinamento per l'attività didattica; f)con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, propone al corpo elettorale l'eventuale mozione di sfiducia al Rettore, comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 2. Il Senato accademico esprime il parere sulle proposte di costituzione o partecipazione dell'Università a Centri interuniversitari, Consorzi, Fondazioni o Associazioni, nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti all'attività didattica, anche nell'ottica dell'internazionalizzazione. 3. Il Senato accademico può istituire Commissioni o Consulte su temi e questioni particolarmente rilevanti per la comunità accademica. 4. Il Senato accademico delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, le</p>

modifiche del presente Statuto, previo parere favorevole, a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione. 5. Il Senato accademico è composto da diciassette componenti, ivi compreso il Rettore, che lo presiede. 6. Del Senato accademico fanno parte dodici fra docenti di ruolo e ricercatori, eletti nel rispetto delle macroaree scientifiche di cui all'allegato 1, fra i quali almeno un Direttore di Dipartimento per ogni macroarea eletto da tutti i docenti di prima fascia dei Dipartimenti afferenti alla macroarea; un ricercatore a tempo indeterminato eletto da tutti i ricercatori dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale; due docenti di seconda fascia eletti da tutti i professori associati dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale; i rimanenti docenti, tutti di prima fascia, eletti da tutti i docenti di prima fascia dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale. 7. Fanno inoltre parte del Senato accademico un rappresentante del personale tecnico amministrativo, eletto da tutto il personale tecnico amministrativo, costituito in corpo elettorale unico, e tre studenti, eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo, costituiti in corpo elettorale unico. 8. Il Senato accademico dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta. 9. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Senato accademico senza diritto di voto. 10. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne presenti richiesta motivata. 11. Il Senato accademico determina i criteri di individuazione del profilo dei candidati alla carica di membro del Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 12. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa, il Senato accademico nomina, con votazione a scrutinio segreto, un Garante. Il Regolamento generale d'Ateneo ne disciplina la durata in carica e le

Allegato al D.R. n. 68 del 2 dicembre 2011 8 funzioni. Il Garante presenta annualmente al Senato accademico una dettagliata relazione sull'attività da lui svolta. 13. Il Senato accademico può validamente deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

modifiche del presente Statuto, previo parere favorevole, a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione. 5. Il Senato accademico è composto da diciassette componenti, ivi compreso il Rettore, che lo presiede. 6. Del Senato accademico fanno parte dodici fra docenti di ruolo e ricercatori, eletti nel rispetto delle macroaree scientifiche di cui all'allegato 1, fra i quali almeno un Direttore di Dipartimento per ogni macroarea eletto da tutti i docenti di prima fascia dei Dipartimenti afferenti alla macroarea; un ricercatore a tempo indeterminato eletto da tutti i ricercatori dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale; due docenti di seconda fascia eletti da tutti i professori associati dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale; i rimanenti docenti, tutti di prima fascia, eletti da tutti i docenti di prima fascia dell'Ateneo costituiti in unico corpo elettorale. 7. Fanno inoltre parte del Senato accademico **almeno due rappresentanti del PTA un rappresentante del personale tecnico amministrativo**, ~~eletto~~ **eletti** da tutto il personale tecnico amministrativo, costituito in corpo elettorale unico, e tre studenti, eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo, costituiti in corpo elettorale unico. 8. Il Senato accademico dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta. 9. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Senato accademico senza diritto di voto. 10. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne presenti richiesta motivata. 11. Il Senato accademico determina i criteri di individuazione del profilo dei candidati alla carica di membro del Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 12. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa, il Senato accademico nomina, con votazione a scrutinio segreto, un Garante. Il Regolamento generale d'Ateneo ne disciplina la durata in carica e le

Allegato al D.R. n. 68 del 2 dicembre 2011 8 funzioni. Il Garante presenta annualmente al Senato accademico una dettagliata relazione sull'attività da lui svolta. 13. Il Senato accademico può validamente deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

